

## ANTINCENDIO E 626 NELLE SCUOLE

### LA PREVENZIONE INCENDI NELLE SCUOLE

#### 1.1 L'applicazione del DM 10/3/98

L'articolo 15, comma 3 della Legge 265/99 ha fissato per il 31 dicembre 2000 il termine relativo all'applicazione da parte degli istituti scolastici degli adempimenti previsti dal D.lgs 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi nelle scuole (DM 26/8/92).

Tali adempimenti riguardano in sostanza la redazione del documento di valutazione dei rischi, la designazione dei componenti e l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'attivazione della sorveglianza sanitaria nei casi in cui la valutazione dei rischi ne abbia individuato la necessità, l'identificazione degli interventi impiantistici e strutturali a carico degli enti locali proprietari degli edifici e la conseguente richiesta formale della loro attuazione, la realizzazione delle necessarie attività di informazione e formazione dei lavoratori.

In particolare, nell'ambito della prevenzione incendi, riveste particolare importanza il DM 10/03/98 emanato in attuazione all'art. 13 del D.lgs. 626/94 e riguardante i "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

Va comunque precisato che alcuni adempimenti previsti dal DM 10/3/98 sono altresì contenuti all'interno del DM 26/8/92 che, ricordiamo, disciplina la prevenzione incendi nelle scuole.

L'applicazione nelle scuole di tale norma è inoltre condizionata dalla Legge 966/65, art. 4, che impone a tutti gli edifici di ogni ordine, grado e tipo, con più di cento persone presenti di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi, CPI, previo esame del progetto dell'edificio e successiva visita di controllo da parte del competente comando. Si ricorda che l'autorizzazione rilasciata con il CPI ha validità 6 anni trascorsi i quali il certificato deve essere rinnovato e rappresenta inoltre un presupposto indispensabile per l'esercizio dell'attività scolastica.

Per le scuole non soggette a CPI le misure di prevenzione incendi da attuare sono individuate nel DM 26/8/92 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".



## 1.2 Conclusioni

Il quadro degli adempimenti di prevenzione incendi previsto dal DM 10/3/98 giunti a scadenza il 31 dicembre 2000 sono riassunti nei punti seguenti:

- Valutazione del rischio incendio e conseguente classificazione dei luoghi di lavoro, anche tenendo conto delle linee guida contenute nell'Allegato I;
- Adozione di tutte le misure preventive, protettive e di esercizio previste dagli allegati compresi tra il II e il VI per le scuole non soggette al rilascio di CPI (con meno di cento persone presenti tra scolari e personale docente e non docente), e ai soli allegati II e VI per le altre;
- Adozione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, attraverso l'elaborazione del piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII;
- Designazione, formazione e organizzazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, secondo quanto previsto negli allegati IX e X. In questo caso va precisato che nel caso in cui all'interno della scuola siano presenti più di trecento persone, la formazione iniziale degli addetti prevede il superamento di una prova mediante la quale viene rilasciato dai vigili del fuoco l'attestato di idoneità tecnica ai sensi della Legge 609/96.

**Autore PAOLA GNONI**

**Informazioni e leggi citate possono essere ritrovati all'interno del nostro sito**

